

Ricostruzione carriera, vale anche la domenica

Nella vicenda affrontata dalla Corte d'Appello di Salerno (sentenza n. 66/2024) il certificato di servizio della docente attestava una serie di supplenze brevi e saltuarie, che secondo il ministero dell'Istruzione non bastavano per ritenere raggiunto il requisito dei 180 giorni di servizio nell'anno scolastico. Per il giudice, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro o più altri senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o libero dall'insegnamento, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. E la continuità didattica è collegata non solo all'interesse del docente al prolungamento della prestazione lavorativa, ma anche a quello della scuola che deve garantire l'espletamento del servizio senza interruzioni. Da qui la conclusione che la stipula dei contratti e le successive proroghe erano finalizzate a realizzare l'interesse della scuola e che, di conseguenza, anche le domeniche intercorse fra la scadenza dei contratti a termine e i successivi contratti a tempo determinato andavano inclusi nel calcolo dei giorni; realizzandosi così il requisito previsto in alternativa per il riconoscimento dell'intero anno scolastico. Per la ricostruzione di carriera, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo; può essere giustificata solo da elementi concreti sulla natura delle mansioni.

—P.A.P.